



# Missione Rumore

Associazione Italiana per la difesa dal rumore

Associazione fondata nel 1996



## Statuto

(adottato dall'Assemblea Costitutiva del 21/11/1996 e modificato dalle Assemblee del 16/12/1998 e del 03/07/2018)

### PARTE PRIMA

#### Denominazione - Sede - Finalità - Compiti

#### Art. 1, DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione, senza fine di lucro, apolitica, apartitica, acconfessionale, denominata "MISSIONE RUMORE - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIFESA DAL RUMORE" che nel presente statuto viene più brevemente indicata come l'"Associazione" o la "Associazione Missione Rumore".

#### Art. 2, SEDE

L'Associazione Missione Rumore ha sede a Milano in via Porpora 14.

La sede potrà essere trasferita con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi operative anche in qualsiasi altra località del territorio italiano.

#### Art. 3, FINALITA'

Lo scopo dell'Associazione è di tutelare, nei limiti di legge, i diritti delle persone danneggiate dal rumore e dalle vibrazioni (*più avanti indicati anche come Danneggiati*) nonché i diritti dei produttori di rumori e/o vibrazioni (*più avanti indicati anche come Produttori*) al fine di contenere in limiti legittimi le suddette emissioni.

In particolare si prefigge la tutela dal disturbo da rumore nelle abitazioni per gli aspetti sia amministrativo-sanitari, sia tecnico-legali, sia giudiziari.

L'Associazione raggruppa gli specialisti in acustica e vibrazioni con provata competenza in materia di disturbo da rumore nelle abitazioni e con particolare riguardo agli aspetti tecnico-legali.

#### Art. 4, COMPITI OPERATIVI

Compito dell'Associazione è quello di intraprendere ogni azione tendente a realizzare le finalità indicate nell'Art. 3 e in particolare:

a) fornire ai danneggiati dal rumore ed ai produttori e/o responsabili del rumore le informazioni necessarie e gli opportuni mezzi giuridici per la soluzione del loro specifico problema;

- b) coordinare le azioni di protesta collettiva dei danneggiati dal rumore affinché ottengano il giusto accoglimento dalle autorità competenti;
- c) sensibilizzare la collettività e le istituzioni circa la problematica del disturbo da rumore e da vibrazioni;
- d) curare la preparazione e la divulgazione di materiale informativo e didattico;
- e) promuovere ed organizzare corsi di formazione, seminari, manifestazioni, congressi e riunioni a carattere scientifico e culturale;
- f) promuovere ed organizzare ricerche, test e prove sperimentali nell'ambito della psicoacustica del disturbo da rumore;
- g) presentare in sede politica i progetti di leggi, regolamenti e normative tecnico-amministrative che abbiano la finalità del controllo del rumore e delle vibrazioni;
- h) promuovere attività di qualificazione di specialisti, apparecchiature e prodotti del settore;
- i) nominare propri rappresentanti presso commissioni o organizzazioni locali;
- j) migliorare l'informazione e la formazione dei Soci (specialisti in acustica, vedere art. 5), favorire gli scambi tra loro e pubblicizzare l'elenco a chiunque ne sia interessato;
- k) rafforzare i legami tra i Soci e risolvere le divergenze che potrebbero sorgere tra di loro;
- l) svolgere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie per raggiungere le finalità, anche con la costituzione di unità organizzative e di attività di servizi e di ricerca il cui scopo sociale sia affine o integri quello proprio;
- m) concludere contratti e compiere atti giuridici, finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione ;
- n) ricevere donazioni e legati finalizzati al raggiungimento degli scopi della Associazione;
- o) assumere lavoratori subordinati;
- p) stare in giudizio.

## PARTE SECONDA

### Struttura Associativa

#### Art. 5, SOCI

L'Associazione è aperta a tutti gli *acustici*, cioè gli specialisti in acustica e vibrazioni che abbiano esperienza di Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (CTU), iscritti negli albi della Volontaria Giurisdizione dei Tribunali in materia di acustica e vibrazioni, oppure Consulenti Tecnici di parte in procedimenti giudiziari nella stessa materia.

Per essere Socio non vi è distinzione di nazionalità, religione e sesso.

L'Associazione può accogliere quali Soci le persone fisiche che, avendo titolo professionale ed avendo dimostrato la propria capacità nel settore, facciano domanda di associazione impegnandosi all'osservanza del presente Statuto.

#### Art. 6, SOCI: CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

I Soci devono essere in grado di dimostrare una specifica competenza in materia di lotta al rumore e difesa dei cittadini.

La richiesta d'iscrizione è presentata al Consiglio Direttivo che decide in via insindacabile in merito all'accettazione.

La quota di adesione annuale (stabilita con criterio solare) è decisa dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio compete dalla data del versamento della quota ed è valida sino alla fine dello stesso anno solare.

#### Art. 7, SOCI, DIRITTI ED OBBLIGHI

I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione stessa e devono contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

##### 7.1 – DIRITTI

Il Socio ha i seguenti diritti:

1. comparire con il proprio nominativo, indirizzo e particolare competenza nell'elenco dei Soci;
2. utilizzare il marchio dell'Associazione limitatamente ai casi ed alle modalità che verranno indicati dal Consiglio Direttivo;
3. essere eleggibile alle cariche sociali.

##### 7.2 - OBBLIGHI

Il Socio ha i seguenti obblighi:

1. corrispondere la quota annua associativa;
2. fornire ai Danneggiati o ai Produttori di rumore, indirizzati all'Esperto medesimo dalla Associazione, informazioni generali (nei modi

indicati dal Consiglio Direttivo), circa lo stato delle disposizioni regolamentari, della giurisprudenza, della tecnica e delle procedure amministrative atte per affrontare lo specifico problema del Danneggiato o del Produttore;

4. partecipare ai corsi di formazione, agli incontri ed ai seminari di studio tenuti dall'Associazione al fine del costante aggiornamento in materia di lotta e difesa dal rumore;
5. accettare dall'Associazione l'incarico di sollecitare presso la Pubblica Amministrazione e presso gli organismi preposti all'Ordine Pubblico la prevenzione o la repressione del rumore per i casi vagliati positivamente dal Consiglio Direttivo, il quale liquiderà al Socio il relativo rimborso spese a carico dell'Associazione;
6. seguire le direttive emanate dal Consiglio Direttivo e non disattendere gli orientamenti dell'Associazione sia nell'assistenza ai Danneggiati e ai Produttori di rumore sia nell'utilizzo del marchio dell'Associazione, che nell'espletamento degli incarichi di cui al art. 7.2.5.

#### Art. 8, ADERENTI SOSTENITORI: CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione in qualità di Aderente Sostenitore accettando tutte le norme contenute nel presente statuto e nei relativi regolamenti:

- 1) gli Avvocati, che dimostrino una specifica competenza in materia di lotta al rumore e difesa dei cittadini;
- 2) gli Psicologi, gli Audiologi, gli Psichiatri, i Neurologi, i Giornalisti ed i professionisti in altre discipline che verranno individuate dal Consiglio Direttivo;
- 3) i Danneggiati, i Produttori di rumore e tutti i soggetti, fisici, giuridici o collettivi, che condividano le finalità dell'Associazione.

Le quote di adesione annuali delle diverse categorie di Aderenti Sostenitori sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di adesione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

La qualifica di Aderente Sostenitore, dopo l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, compete dalla data del versamento della quota ed è valida sino alla fine dello stesso anno solare.

## **Art. 9, ADERENTI SOSTENITORI: DIRITTI ED OBBLIGHI**

### **9.1 - DIRITTI**

L'Aderente Sostenitore quando è in regola con il versamento della quota di adesione annuale ha i seguenti diritti:

1. avvalersi della consulenza generale (nei modi indicati dal Consiglio Direttivo), presso gli uffici dell'Associazione, per la individuazione delle autorità competenti per ottenere la soluzione al suo problema;
2. partecipare gratuitamente alle manifestazioni tenute e organizzate dalla Associazione al fine di un costante aggiornamento in materia di difesa dal rumore;
3. ricevere le pubblicazioni di Missione Rumore con il solo costo delle spese di spedizione e postali, per una costante informazione circa le tematiche del rumore e l'aggiornamento costante dell'elenco dei Soci;
4. consultare comunque in qualsiasi momento l'elenco aggiornato dei Soci tenuto dal Consiglio Direttivo.
5. proporre al Consiglio Direttivo iniziative utili al conseguimento del fine associativo.

### **9.2 – OBBLIGHI**

L'Aderente Sostenitore ha l'obbligo di corrispondere all'Associazione la quota annua di adesione. L'Aderente Sostenitore può utilizzare il Marchio dell'Associazione nelle forme e nei modi che verranno autorizzati dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 10, PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO O DI ADERENTE SOSTENITORE**

La qualifica di Socio o di Aderente Sostenitore si perde automaticamente per:

1. dimissioni volontarie;
2. mancato pagamento della quota annuale associativa entro il termine annuale.

La perdita della qualifica di Socio o di Aderente Sostenitore, inoltre, viene deliberata dal Consiglio Direttivo in forma di:

1. provvedimento disciplinare per fatti di gravità tale da risultare incompatibile con le finalità dell'Associazione;
2. radiazione del Socio dal proprio Ordine, albo o Collegio di appartenenza.

Il Socio o l'Aderente Sostenitore che sia stato escluso ad opera del Consiglio Direttivo potrà proporre reclamo scritto al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dall'avvenuta esclusione. Il

Collegio dovrà rispondere entro novanta giorni, secondo l'Art. 23.

Il reclamo dovrà essere indirizzato al Consiglio Direttivo se il Collegio dei Probiviri non fosse costituito.

## **Art. 11, CONVENZIONI, ADESIONI**

L'Associazione può (previa decisione favorevole del Consiglio Direttivo) stipulare convenzioni, nonché aderire ad aggregazioni con altre Associazioni, Enti, Ordini, Albi o Collegi Professionali, Università e Centri di Ricerca italiani ed esteri, aventi fini uguali o connessi al proprio.

## **Art. 12, ASSOCIAZIONI AFFILIATE**

Possono richiedere l'affiliazione all'Associazione (previa decisione favorevole del Consiglio Direttivo) quelle Associazioni autonome che siano l'espressione di particolari realtà del settore o di attività connesse con la difesa dal rumore.

Le predette Associazioni affiliate assumeranno, a tutti gli effetti, lo status di Aderente Sostenitore.

## **Art. 13, FONDO DI SOLIDARIETA'**

E' costituito, come apposita voce separata del bilancio, un Fondo di Solidarietà allo scopo di agevolare le persone danneggiate dal rumore riguardo all'assistenza tecnico-amministrativo-legale e sanitaria per la difesa dal rumore.

Il Fondo sarà formato con le contribuzioni volontarie e con i proventi derivanti da lasciti, donazioni ed erogazioni in genere, che chiunque può destinare al Fondo stesso.

Il Consiglio Direttivo, con parere favorevole del Collegio dei Probiviri, indica la persona danneggiata dal rumore meritevole di atto di solidarietà.

## **PARTE TERZA**

### ***Organi Sociali***

## **Art. 14, ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo

Sono organi facoltativi dell'Associazione:

- a) il Collegio dei Revisori dei Conti
- b) il Collegio dei Probiviri.

## **Art. 15, ASSEMBLEA**

### **15.1 - FUNZIONI**

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e delle deleghe e sono obbligatorie per tutti gli organi dell'Associazione.

### **15.2 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

Compiti dell'Assemblea sono:

1. eleggere il Presidente dell'Associazione;
2. eleggere i membri, detti Consiglieri, del Consiglio Direttivo, in numero di sei (oltre al presidente);
3. nominare i Proviviri ed il loro Coordinatore, scelto tra i Proviviri stessi;
4. nominare i Revisori dei Conti;
5. fissare le direttive e gli orientamenti generali dell'Associazione nei limiti degli scopi previsti dallo Statuto;
6. approvare il rendiconto economico e finanziario;
7. approvare i Regolamenti di attuazione dello Statuto;
8. approvare le modifiche allo Statuto;
9. nominare il liquidatore fissandone i poteri e deliberare la destinazione del patrimonio netto residuo;
10. ratificare, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, l'esclusione per gravi motivi dei Soci e degli Aderenti sostenitori.

### **15.3 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Segretario o, nei casi previsti, dal Presidente del Collegio dei Proviviri a mezzo e-mail spedita ai Soci almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea stessa, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora di riunione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per le altre delibere che si rendessero necessarie. L'Assemblea ordinaria potrà essere tenuta attraverso conferenza telefonica o videoconferenza o canale digitale o streaming, nonché attraverso ogni altro mezzo o strumento di comunicazione utile. Dovrà essere garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e quando ne venga fatta motivata richiesta a mezzo lettera raccomandata da almeno un decimo dei Soci, dal Collegio dei Revisori o dal Collegio dei Proviviri.

I richiedenti preciseranno l'ordine del giorno e l'Assemblea dovrà essere convocata entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, a cura del Consiglio Direttivo o dal Presidente.

### **15.4 - ELEZIONI**

Ogni quattro anni l'Assemblea Ordinaria procede alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Associazione.

Sono eleggibili alla carica di membro Consigliere del Consiglio Direttivo i Soci.

I candidati alle cariche sociali devono essere in regola con il pagamento della quota annuale.

Le cariche sociali sono riconfermabili.

Le cariche sociali sono per principio soltanto onorifiche e le relative prestazioni gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese per i compiti svolti in relazione agli incarichi affidati.

In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo si procederà a nuove elezioni da svolgersi entro trenta giorni.

### **15.5 - REGOLE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti presenti. E' ammesso il voto per delega con un massimo di tre deleghe per partecipante.

I Soci, previa richiesta al Consiglio Direttivo, possono partecipare all'Assemblea da remoto, in streaming o tramite altri sistemi analogici o digitali, qualora attivati.

I Soci che partecipano da remoto possono esprimere, avvalendosi dei medesimi mezzi, solo ed esclusivamente il proprio voto (non è ammesso il voto per delega).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato a maggioranza dall'Assemblea. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei votanti e delibera a maggioranza semplice dei medesimi.

Per le modifiche al presente Statuto l'Assemblea di prima e seconda convocazione sarà considerata valida con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto e delibererà con il voto favo-

revoles dei tre quarti dei presenti aventi diritto di voto.

### **15.6 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA**

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono rappresentate, nell'apposito libro, da un verbale redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

## **Art. 16, IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **16.1 - COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una o più volte.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano.

### **16.2 - FUNZIONI**

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- a) eleggere fra i membri del Consiglio, su proposta del Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) stabilire gli indirizzi generali che devono essere seguiti per il raggiungimento e l'assolvimento dei compiti previsti dallo statuto e dalla Assemblea;
- c) predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale ed il preventivo annuale;
- d) presentare all'Assemblea il resoconto dell'attività svolta e la relazione programmatica;
- e) accettare o respingere le ammissioni di Soci, previo accertamento dei requisiti richiesti, nonché pronunciarne la sospensione o l'esclusione per morosità, per indegnità e per perdita dei requisiti;
- f) vigilare sulla correttezza dell'uso del marchio dell'Associazione;
- g) deliberare l'esclusione di un Socio o di un Aderente Sostenitore nel caso venga accertato che il suo stato o il suo comportamento siano contrastanti con il carattere e gli scopi della Associazione;
- h) fissare la quota dei contributi annuali dei Soci;
- i) stabilire eventuali quote diverse per le diverse categorie di Aderenti Sostenitori fissandone le quote di adesione annuali;
- j) decidere sia le operazioni, mobiliari, immobiliari e finanziarie previste all'Art. 4 comma n) del presente statuto, sia i contratti previsti dal comma o), sia l'accettazione delle donazioni previste dal comma p);

k) organizzare l'attività dell'Associazione affidando a Consiglieri o ad estranei al Consiglio Direttivo specifici compiti fissati dal Consiglio Direttivo stesso;

l) redigere e conservare i verbali delle delibere assembleari ed i verbali delle delibere del Consiglio Direttivo.

### **16.3 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche fuori sede, su convocazione del Presidente o del Segretario e, in caso d'impedimento, da un Vicepresidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai Revisori o dai Proviviri.

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta a mezzo di comunicazione anche per e-mail spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione con indicazione del luogo, del giorno e ora e dell'ordine del giorno della riunione.

In caso di eccezionale urgenza il termine di convocazione è ridotto a 48 ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Revisori dei conti ed i Proviviri, convocati con le stesse modalità ma senza potere di voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con il voto della maggioranza dei membri presenti e per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nei casi di particolare urgenza o gravità è considerato presente e votante il membro effettivo del Consiglio Direttivo che comunichi la propria deliberazione anche per e-mail o per telefono al Presidente.

### **16.4 - DIMISSIONI - COOPTAZIONE – DECADENZA**

Se uno o più consiglieri venissero a mancare per qualsiasi motivo, permanendo comunque la maggioranza del Consiglio Direttivo, si procederà alla loro cooptazione.

I Consiglieri durano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decadono dalla carica ricoperta e verranno immediatamente sostituiti con cooptazione.



## **16.5 - VERBALE DEL CONSIGLIO**

Le delibere del Consiglio sono verbalizzate nell'apposito libro a cura del Segretario e vistate dal Segretario stesso e dal Presidente.

### **Art. 17, IL PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione sia di fronte a terzi sia in giudizio.

E' responsabile dell'attuazione delle finalità dell'Associazione. Risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione. Stipula i contratti sentito il Tesoriere. Firma la corrispondenza che impegna l'Associazione. Gestisce l'ordinaria amministrazione.

Garantisce del rispetto delle norme statutarie.

In caso d'assenza o di suo impedimento le sue funzioni sono svolte da uno dei Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una o più volte.

### **Art. 18, I VICEPRESIDENTI**

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nella guida e nella gestione dell'Associazione e lo sostituiscono (nell'ordine in cui sono stati designati dal Consiglio Direttivo) in tutti quei casi in cui al Presidente non sia possibile la propria partecipazione.

Qualora il Presidente sia temporaneamente impedito, il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente a tutti gli effetti .

I Vicepresidenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una o più volte.

### **Art. 19, IL SEGRETARIO**

Il Segretario collabora con il Presidente nella gestione operativa dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea ed in base alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e relaziona allo stesso sull'attività svolta.

Il Segretario può scegliere dei collaboratori tra gli aderenti all'Associazione.

### **Art. 20, TESORIERE**

Il Tesoriere collabora con il Presidente all'amministrazione dell'Associazione, provvede alla tenuta ed alla conservazione dei libri contabili e della relativa documentazione, alla compilazione dei rendiconti patrimoniali, economici, finanziari ed alle formalità ed adempimenti fiscali.

### **Art. 21, IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri, anche non Soci.

Qualora un Revisore venisse a mancare, egli verrà sostituito mediante cooptazione dal Consiglio Direttivo e la nomina verrà ratificata o posta alla votazione durante la successiva Assemblea.

Il Collegio dei Revisori esplica la funzione di controllo vigilando sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. In particolare vigila sulla rispondenza del rendiconto alle risultanze contabili, sorveglia sul rispetto sostanziale del bilancio preventivo e partecipa di diritto, ma senza potere di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori riferisce all'Assemblea nel proprio rapporto di rendiconto. Redige e conserva il libro contenente le proprie deliberazioni.

### **Art. 22, IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea e decide a maggioranza.

Essi nominano il loro presidente. Se durante il periodo di carica venisse a mancare un Proboviro il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione e l'Assemblea successiva ratificherà la nomina.

Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di dirimere eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, nonché le eventuali controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere fra Soci o fra questi medesimi e l'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide in base ad equità e la decisione sarà insindacabile ed inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri esamina i reclami presentati per iscritto dai soggetti al provvedimento di esclusione e risponde entro novanta giorni dal ricevimento del reclamo, secondo l'Art. 11.

Il Collegio dei Probiviri esercita un controllo morale sulla gestione dell'Associazione e ne riferisce, con propria relazione, all'Assemblea.

Il Collegio convoca inoltre l'Assemblea ogni qualvolta gli organi competenti, all'uopo tenuti, non vi abbiano provveduto.

I Probiviri partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **PARTE QUARTA**

### ***Proventi – Patrimonio - Bilancio***

### **Art. 23, PROVENTI**

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) contributi ordinari annuali dei Soci Esperti e dei Soci Sostenitori;
- b) contributi straordinari corrisposti volontariamente oppure secondo deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
- c) corrispettivi, escluso ogni fine di lucro, percepiti per prestazioni individuali o specifiche di servizi effettuati dalla Associazione;
- d) contributi e donazioni ricevuti da terzi.

**Art. 24, PATRIMONIO**

Il patrimonio attivo dell'Associazione è formato dagli avanzi numerati di gestione e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati.

**Art. 25, ESERCIZI SOCIALI E BILANCI**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I conti consuntivi annuali dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

**PARTE QUINTA**

***Regolamenti – Marchio – Scioglimento – Disposizioni finali***

**Art. 26, REGOLAMENTI**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di emanare regolamenti di attuazione dello Statuto.

Detti regolamenti saranno sottoposti a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione successiva alla loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

**Art. 27, MARCHIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Le modalità di utilizzo del Marchio dell'Associazione verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Utilizzatori del Marchio sono:

- 1. l'Associazione;
- 2. i Soci;
- 3. gli Aderenti Sostenitori.

L'uso improprio del Marchio verrà valutato dal Consiglio Direttivo che delibererà le azioni del caso.

**Art. 28, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

L'Associazione si scioglie per volontà dell'Assemblea che contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Gli eventuali residui attivi di gestione non impegnati, risultanti dalla liquidazione dell'Associazione, sono distribuiti ad Enti aventi scopi analo-

ghi a quelli dell'Associazione stessa o di beneficenza.

**Art. 29, DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.